



COMUNE DI ARGELATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 18/07/2019

OGGETTO:

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA DEI COMUNI DI ARGELATO, GALLIERA E SAN GIORGIO DI PIANO.

presso la Sala Consiliare del Municipio alle ore 18:30 del seguente giorno mese ed anno:

18 luglio 2019

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

MUZIC CLAUDIA	P	TOLOMELLI CLAUDIO	P
CARPANI LUISA	P	BRAGA ELENA	P
TESCARO LORENZO	P	LIU GIOIA	A
MOTTA LINDA	P	ZOBOLI LAURA	P
QUARANTA GIUSEPPE	A		
CREMONINI MAURA	P		
BERGAMINI MANUEL	P		
CEVOLANI WILLIAM	P		
ZANELLATI MARTINA	P		
TOLOMELLI ANDREA	A		

Assume la presidenza MUZIC CLAUDIA, Sindaco.

Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

1. BERGAMINI MANUEL
2. CEVOLANI WILLIAM
3. BRAGA ELENA

Numero 35 Seduta del 18/07/2019

OGGETTO:

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA DEI COMUNI DI ARGELATO, GALLIERA E SAN GIORGIO DI PIANO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con propria precedente deliberazione n. 51 del 24/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è approvata l'allegata convenzione per l'esercizio congiunto delle funzioni di segreteria tra i Comuni di Argelato (capofila – classe II), Galliera (classe III) e San Giorgio di Piano (classe III);
- la validità della convenzione, stipulata con atto rep. n. 19 del Comune di Argelato del 14/11/2016, a seguito del rinnovo degli organi delle Amministrazioni comunali, avvenuto in data 26/05/2019, verrà a scadere non oltre il 120^a giorno successivo alla proclamazione dei Sindaci neo eletti, vale a dire alla data del 24/09/2019;

Ritenuta pertanto la opportunità di procedere al rinnovo della medesima convenzione tra gli stessi tre Comuni, senza soluzione di continuità e sino alla cessazione del presente mandato elettorale di ciascun Sindaco, con mantenimento della validità per ulteriori centoventi giorni, durante i quali i Consigli Comunali dovranno pronunciarsi in merito;

Precisato che alla spesa relativa al servizio di Segreteria comunale concorrono i Comuni convenzionati nella misura di un terzo ciascuno;

Visti:

- l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- l'art. 98 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, che conferma la facoltà dei Comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale, comunicandone la costituzione alla Prefettura U.T.G. di Bologna – Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari dell'Emilia Romagna, al fine di rendere maggiormente funzionali, razionali ed economiche le attività proprie di detto ufficio;
- il Capo II del Titolo IV del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, il D.P.R. 465/97, nonché il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali;
- le istruzioni impartite dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna - Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari dell'Emilia Romagna, a proposito delle modalità di rinnovo delle convenzioni di segreteria, a norma delle quali, qualora alla convenzione non siano state apportate modifiche, non è necessario sottoscrivere un nuovo testo;

Udita la relazione del Sindaco Presidente, riportata nel verbale di seduta;

Ritenuto pertanto di rinnovare la vigente convenzione tra i Comuni di Argelato, Galliera e San Giorgio, allegata alla presente, senza soluzione di continuità e sino alla cessazione del presente mandato elettorale di ciascun Sindaco, con mantenimento della validità per ulteriori centoventi giorni, durante i quali i Consigli Comunali dovranno pronunciarsi in merito;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi rispettivamente dal Segretario Generale e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Con n.dieci voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Per le considerazioni in premessa esposte, di rinnovare la vigente convenzione tra i Comuni di Argelato, Galliera e San Giorgio, allegata alla presente, senza soluzione di continuità e sino

alla cessazione del presente mandato elettorale di ciascun Sindaco, con mantenimento della validità per ulteriori centoventi giorni, durante i quali i Consigli Comunali dovranno pronunciarsi in merito

2) Di dare mandato al Servizio Affari Generali di trasmettere, in qualità di Comune Capofila della convenzione, alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Bologna - Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari dell'Emilia Romagna, tutti gli atti necessari per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3) Di dare atto che:

- la spesa complessiva € 24.027,63 prevista per la gestione del servizio in convenzione per il periodo residuo anno 2019, trova copertura nel bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, come segue:

- € 17.804,25 per retribuzione al tit. 1 miss. 1 programma 2 macroaggregato 1 cap. 101210 art. 101 "stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo";
- € 4.719,72 per oneri al tit. 1 miss. 1 programma 2 macroaggregato 1 cap. 101210 art. 111 "oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ente";
- € 1.503,66 per irap al tit. 1 miss. 1 programma 2 macroaggregato 2 cap. 101270 art. 731 "IRAP stipendi segreteria";

- la spesa complessiva per la gestione del servizio in convenzione è prevista per l'anno 2020 in € 102.637,89 e trova copertura nel bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020, come segue:

- € 74.184,37 per retribuzione al tit. 1 miss. 1 programma 2 macroaggregato 1 cap. 101210 art. 101 "stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo";
- € 1.780,42 per indennità di risultato per il periodo residuo anno 2019 al tit. 1 miss. 1 programma 2 macroaggregato 1 cap. 101210 art. 105 "indennità di risultato";
- € 20.216,11 per oneri al tit. 1 miss. 1 programma 2 macroaggregato 1 cap. 101210 art. 111 "oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ente";
- € 6.456,99 per irap al tit. 1 miss. 1 programma 2 macroaggregato 2 cap. 101270 art. 731 "IRAP stipendi segreteria";

- la spesa complessiva per la gestione del servizio in convenzione è prevista per l'anno 2021 in € 110.096,99 e trova copertura nel bilancio 2019/2021, annualità 2021, come segue:

- € 74.184,37 per retribuzione al tit. 1 miss. 1 programma 2 macroaggregato 1 cap. 101210 art. 101 "stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo";
- € 7.418,44 per indennità di risultato anno 2020 al tit. 1 miss. 1 programma 2 macroaggregato 1 cap. 101210 art. 105 "indennità di risultato";
- € 21.557,96 per oneri al tit. 1 miss. 1 programma 2 macroaggregato 1 cap. 101210 art. 111 "oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ente";
- € 6.936,22 per irap su retribuzioni al tit. 1 miss. 1 programma 2 macroaggregato 2 cap. 101270 art. 731 "IRAP stipendi segreteria";

- si provvederà a prevedere le spese per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 nei relativi bilanci di previsione in sede di predisposizione;

4) Di dare atto che:

- i Comuni di San Giorgio di Piano e Galliera provvederanno al rimborso delle quote di propria competenza con le modalità previste in convenzione;

- le quote complessive da rimborsare sono previste nella parte entrata del bilancio di previsione 2019/2021 come segue:
 - € 16.018,42 al titolo 3 tip. 500 cat. 2 cap. 2099/1 “rimborso da comuni quota spese per segreteria convenzionata” dell’esercizio 2019 per retribuzione, oneri e irap;
 - € 66.854,92 al titolo 3 tip. 500 cat. 2 cap. 2099/1 “rimborso da comuni quota spese per segreteria convenzionata” dell’esercizio 2020 per retribuzione, oneri e irap;
 - € 1.570,34 al titolo 3 tip. 500 cat. 2 cap. 2099/1 “rimborso da comuni quota spese per segreteria convenzionata” dell’esercizio 2020 per indennità di risultato, oneri e irap;
 - € 66.854,92 al titolo 3 tip. 500 cat. 2 cap. 2099/1 “rimborso da comuni quota spese per segreteria convenzionata” dell’esercizio 2021 per retribuzione, oneri e irap;;
 - € 6.543,06 al titolo 3 tip. 500 cat. 2 cap. 2099/1 “rimborso da comuni quota spese per segreteria convenzionata” dell’esercizio 2021 per indennità di risultato, oneri e irap;
- si provvederà ad inserire l’entrata prevista per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 nei relativi bilanci di previsione;

5) Di dare atto che:

- a seguito del rinnovo della convenzione in oggetto, il Comune di Argelato in qualità di ente capofila resta assoggettato alla riduzione del fondo di solidarietà comunale per mobilità ex Ages come previsto dall’art. 7 c. 31 sexies del D.L. 78/2010;
- i Comuni di San Giorgio di Piano e Galliera provvederanno al rimborso di un terzo ciascuno dell’importo detratto;

6) di prendere, altresì, atto i costi indicati non tengono conto delle eventuali variabili al momento con quantificabili che incidono sulla retribuzione di risultato, come diritti di segreteria ed eventuale rinnovo contrattuale;

7) Con successiva e separata votazione, con n. dieci voti favorevoli e unanimi, la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI ARGELATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE **N. 35 del 18/07/2019**

OGGETTO:

**RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DI
SEGRETERIA DEI COMUNI DI ARGELATO, GALLIERA E SAN GIORGIO DI PIANO.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
dott.ssa MUZIC CLAUDIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAZZA FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI ARGELATO
(Città Metropolitana di Bologna)

Rep. N. 19

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGELATO, GALLIERA E SAN
GIORGIO DI PIANO PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL
SERVIZIO DI SEGRETERIA.**

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di novembre, nella Sede municipale di Argelato,

TRA

- il Comune di Argelato (BO), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Claudia Muzic, domiciliata presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune “capo convenzione” avente C.F. 00968810374;

E

- il Comune di Galliera (BO), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Anna Vergnana, domiciliata presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune “convenzionato”, avente C.F. 01040680371,

E

- il Comune di San Giorgio di Piano (BO), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Paolo Crescimbeni, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune “convenzionato”, avente C.F. 01025510379,

PREMESSO

- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Agenzia (ora Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali), di

stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;

- che i Comuni di Argelato, di Galliera e di San Giorgio di Piano sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Albo;
- che il Consiglio comunale di Argelato, con propria deliberazione n. 51 del 24 ottobre 2016, il Consiglio comunale di Galliera, con propria deliberazione n. 82 del 26 ottobre 2016, e il Consiglio comunale di San Giorgio di Piano, con propria deliberazione n. 63 del 26 ottobre 2016, tutte dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste.

1. OGGETTO

La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Argelato, Galliera e San Giorgio di Piano, al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.

2. COMUNE CAPO CONVENZIONE

Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Argelato, al cui Sindaco spettano la nomina e la revoca del Segretario, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Galliera e San Giorgio di Piano.

3. DECORRENZA E DURATA

La validità della convenzione decorre dal giorno 1 gennaio 2017, data comunque successiva al riconoscimento della stessa da parte del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata alla cessazione del mandato dei Sindaci, intendendosi che la stessa mantiene validità sino al termine stabilito con apposite determinazioni assunte con provvedimenti dei Consigli comunali non oltre il 120° giorno successivo alla proclamazione dei Sindaci neo eletti.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire anche prima della scadenza per motivata determinazione di una delle parti, da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio comunale da notificare all'altro Ente e da trasmettere alla competente sede dell'Albo. In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 30° giorno successivo alla data di notifica.

Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli comunali degli Enti convenzionati.

Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, mentre alla competente Sezione dell'Albo dovranno essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni affinché la stessa possa prendere atto dello scioglimento della convenzione e a quant'altro le compete.

Dalla data di cessazione, per scadenza naturale o intervenuta, della convenzione, il Segretario diviene automaticamente titolare del Comune capo convenzione, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999.

4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, garantendo un'equa distribuzione della presenza in entrambi i Comuni, da concordare con i Sindaci dei Comuni stessi.

5. SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO

In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un Segretario comunale in disponibilità oppure da un Segretario incaricato a scavalco.

Sarà possibile, in alternativa alle soluzioni di cui sopra, avvalersi del Vicesegretario, individuato di volta in volta tra i Vicesegretari in servizio presso uno degli Enti convenzionati.

6. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Il Segretario titolare della sede convenzionata ha diritto alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva a norma dell'art. 45 del vigente CCNL.

Saranno corrisposte direttamente dal Comune interessato le somme spettanti al Segretario per i diritti di rogito, ove spettanti.

7. RIPARTO DELLE SPESE

Le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato faranno carico in parti uguali per ciascun Comune.

Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione. Gli altri Comuni convenzionati rimborseranno al Comune capo convenzione la parte di spese a proprio carico. L'Ufficio Ragioneria del Comune capo convenzione comunicherà agli altri Comuni convenzionati la somma da rimborsare.

8. CONTROLLO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Il controllo dell'efficacia, in termini di funzionalità ed economicità del servizio, sarà demandato ai Sindaci dei Comuni stipulanti, i quali, in caso di riscontrate carenze o disfunzioni, redigeranno apposito rapporto da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali. Questi ultimi, sulla base delle risultanze dei rapporti di cui sopra ed espletate le verifiche del caso, anche a mezzo di apposita Commissione all'uopo nominata, potranno richiedere eventuali modifiche dei contenuti convenzionali.

9. MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati e le relative deliberazioni dovranno essere trasmesse alla competente Sezione dell'Albo.

10. COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'INTERNO – ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

La presente convenzione, sottoscritta dai Sindaci degli Enti convenzionati e corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali, viene

inviata al Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il presente atto è esente da bollo, ai sensi del punto 16 della Tab. All. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco di Argelato

Claudia Muzic

(firmato digitalmente)

Il Sindaco di Galliera

Anna Vergnana

(firmato digitalmente)

Il Sindaco di San Giorgio di Piano

Paolo Crescimbeni

(firmato digitalmente)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" D.Lgs. n. 82/2005)